



COMUNE DI CALCI

(Provincia di Pisa)

.....

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

.....

- *Adottato con delibera consiliare nr. 299 del 27/02/2002*
- *Modificato con delibera consiliare nr. 377 del 28/02/2003*
- *Modificato con delibera consiliare nr. 16 del 19/04/2007*

INDICE:

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Campo di applicazione – limiti - esclusioni
- Art. 3 – Forme di gestione
- Art. 4 – Rapporti con i cittadini
- Art. 5 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 7 – Attività di verifica e controllo
- Art. 8 – Importi di modesto ammontare
- Art. 9 – Legittimazione attiva

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – Controlli - Autotutela - Interpello

- Art. 10 – Responsabile del tributo
- Art. 11 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 12 – Disciplina dei controlli
- Art. 13 – Autotutela
- Art. 14 – Interpello
- Art. 14 bis – Compensazione

CAPO II – Accertamento con adesione

- Art. 15 – Accertamento con adesione
- Art. 16 – Ambito di applicazione
- Art. 17 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 18 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 19 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 20 – Invito a comparire
- Art. 21 – Procedura per l'accertamento con adesione
- Art. 22 – Atto di accertamento
- Art. 23 – Adempimenti successivi
- Art. 24 – Perfezionamento della definizione

CAPO III – Sanzioni – Ravvedimento

- Art. 25 – Sanzioni
- Art. 26 – Ravvedimento

CAPO IV – Rimborsi

- Art. 27 – Rimborsi
- Art. 28 – Interessi
- Art. 29 – Arrotondamenti

TITOLO IV ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 30 – Responsabile del servizio

Art .31 – Accertamento delle entrate non tributarie

TITOLO V RISCOSSIONE

Art. 32 – Riscossione volontaria

Art. 33 – Riscossione coattiva

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 34 – Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 35 – Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 36 – Rinvio dinamico

Art. 37 – Tutela dei dati personali

Art. 38 – Variazioni del regolamento

.....

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di equità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Il presente regolamento, nelle parti riguardanti le entrate tributarie, adotta i principi dettati dallo "Statuto dei Diritti del Contribuente" (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti leggi.
2. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione volontaria dei tributi e delle altre entrate comunali è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.
2. In assenza di manifestazione espressa in merito alla scelta della forma di gestione delle entrate, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche o integrazioni, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Di tutti gli atti normativi concernenti la materia tributaria è data ampia, chiara e tempestiva pubblicità con mezzi idonei, inclusa la pubblicazione sul sito internet del Comune; la modulistica riservata ai contribuenti deve essere comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.
5. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, gli atti destinati al contribuente, al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, debbono essere comunicati nel domicilio effettivo o specificamente eletto, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
6. Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 5 - Determinazioni delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 42, comma 2 lett. f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.).

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, può essere disposta la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 360/1998 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dal comune anche in mancanza dei decreti di cui al già citato comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. n. 360/1998.

4. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, ai sensi delle disposizioni ed entro il termine indicati al comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. Il responsabile del tributo, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, o quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documentazioni entro 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo/sanzionatorio o prima di procedere alla iscrizione a ruolo.

Art. 8 – Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 (dodici) gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, salvo quanto previsto dagli specifici regolamenti.

Art. 9 - Legittimazione attiva

1. Fino a diversa disposizione dello Statuto comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f), D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, il funzionario responsabile di ciascuna entrata, tributaria o patrimoniale, promuove e resiste alle liti e ha, nei limiti delle leggi vigenti, il potere di conciliare e di transigere.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Controlli - Autotutela - Interpello

Art. 10 - Responsabile del tributo

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al responsabile di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il responsabile sovrintende:
 - al rispetto della legge e dei principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente"
 - al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - al rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.
4. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie il responsabile del tributo è abilitato alla rappresentanza del Comune e a stare in giudizio senza difensore.
5. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 11 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le norme di cui al precedente comma 2 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La natura tributaria degli atti di cui al precedente comma 2 non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 12 - Disciplina dei controlli

1. Secondo i principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente" la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, disciplina le procedure da seguire nei controlli e nelle verifiche e adotta norme di comportamento per il personale addetto a tali procedure.
2. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate; il compenso dovuto ai dipendenti partecipanti all'attuazione di tali progetti può essere calcolato in percentuale sulle effettive maggiori entrate conseguite, con l'eventuale fissazione di un tetto massimo personale annuo.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con le banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Il Comune individua nella predisposizione, nell'aggiornamento e nella gestione di una "anagrafe immobiliare" il supporto più efficace per la lotta all'evasione dei tributi comunali.

Art. 13 - Autotutela

1. Il responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al dirigente del settore del quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

Art. 14 - Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'ufficio tributario del Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. Tale istanza non ha effetti sulle scadenze.
2. La risposta del responsabile dell'ufficio, scritta e motivata, comunicata nel rispetto dell'art. 4, comma 5, del presente regolamento, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente; se tale risposta non perviene entro 120 giorni al contribuente, si intendono accettati l'interpretazione o il prospettato comportamento esposti nell'istanza. Gli atti emanati in difformità da tali vincoli sono nulli.
3. Se un elevato numero di contribuenti formula istanza di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe il responsabile dell'ufficio, entro 120 giorni dalla prima istanza,

fornisce una risposta collettiva nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento.

Art.14 bis - Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
 - a.3) l'affermazione di non aver domandato rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Capo II Accertamento con adesione

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Per l'instaurazione di un migliore rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e' introdotto, in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, quale strumento di prevenzione e di deflazione del contenzioso.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 16 - Ambito d'applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, cioè di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 17 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 18 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendano opportuno instaurare il contraddittorio con il contribuente, l'ufficio, prima della notifica dell'accertamento già formato, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorio.

Art. 19 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente.

Art. 20 - Invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

Art. 21 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 22 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 23 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data della scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 24 - Perfezionamento della definizione

- 1 - La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, ovvero, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5.

Capo III Sanzioni - Ravvedimento

Art. 25 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate nella loro entità sulla base dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
5. Con determinazione dirigenziale sono fissati criteri-guida per l'attività di irrogazione delle sanzioni tributarie; il contenuto di tale determinazione è reso noto ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento.
6. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del tributo.

Art. 26 - Ravvedimento

1. La sanzione tributaria è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati controlli, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o altri soggetti comunque obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Capo IV Rimborsi

Art. 27 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 28 - Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, qualsiasi sia il periodo d'imposta in oggetto, sono dovuti nella misura prevista dal tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 29 – Arrotondamenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO IV ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 30 - Responsabile del servizio

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al responsabile del servizio nominato dal Sindaco.
2. L'art. 12 comma 2 del presente regolamento si applica anche alle entrate non tributarie.
3. Il responsabile del servizio sovrintende:
 - al rispetto della legge;
 - al rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - al rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del responsabile del servizio anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 31 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

TITOLO V RISCOSSIONE

Art. 32 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie o patrimoniali tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5°, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I termini per i versamenti sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il soggetto obbligato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, oppure da un provvedimento di licenziamento o di messa in cassa integrazione guadagni.
4. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 33 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene tramite iscrizione a ruolo.
2. Per le entrate non tributarie il titolo esecutivo, idoneo per l'iscrizione a ruolo, è costituito dall'ingiunzione firmata dal responsabile e notificata a norma di legge.

3. Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 163 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento é divenuto definitivo.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 34 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002.

Art. 35 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi statali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 36 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono disapplicate per effetto di sopravvenute e contrastanti norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 37 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.